

STATUTO

**SEFEA SOCIETA' EUROPEA
FINANZA ETICA ED
ALTERNATIVA PER IL
MEDITERRANEO SOCIETA'
COOPERATIVA - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PADOVA PD PIAZZA ALCIDE DE
GASPERI 42

Numero REA: PD - 337428

Codice fiscale: 01811710225

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I - Denominazione, scopo ed oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del C. c., una società in forma di società cooperativa - impresa sociale, in conformità con il decreto legislativo n. 112 del 2017, ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017. con denominazione **"SEFEA SOCIETA' EUROPEA FINANZA ETICA ED ALTERNATIVA PER IL MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"**, in breve; **"SEFEA MED S.C. IMPRESA SOCIALE"**.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni di legge, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del c. c. e le relative disposizioni di attuazione concernenti consorzi e società consortili (art. 2602 c.c. e ss.), società cooperative (art. 2511 c.c. e ss.) e, in quanto compatibili, dalle norme sulla società per azioni, richiamate dall'art. 2519 c.c. e successive modifiche ed integrazioni di legge.

La società ha sede nel Comune di Padova e sede secondaria nel Comune di Messina, per il coordinamento delle azioni mediterranee. La Cooperativa potrà istituire altre sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 2 - Scopo sociale

La Società si propone di sostenere e di favorire lo sviluppo dell'economia solidale, ed in particolare del movimento cooperativo e della finanza etica.

La Società si riconosce nei principi e nei valori di FEBEA, Federazione Europea delle Banche Etiche ed Alternative, in particolare:

- mettere l'economia al servizio dell'uomo;
- sostenere un modello di sviluppo sostenibile;
- promuovere uno sviluppo umano e sociale, fondato sui valori della solidarietà civile e non sulla ricerca esclusiva del profitto;
- favorire i progetti e le iniziative innovatrici dal punto di vista sociale ed ambientale.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel d.lgs. n. 3 luglio 2017 n. 112, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e loro successive modifiche e quelle contenute nel Titolo VI del c.c. nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del c.c..

Lo svolgimento del rapporto di scambio mutualistico troverà fonte nell'apposito regolamento interno che verrà deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto

l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017, delle seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017:

- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, prevalentemente di carattere valutativo;
- lettera m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore. Più specificatamente la cooperativa implementerà servizi finanziari, di ricerca e formazione a sostegno dell'economia sociale e solidale.
- lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. Più specificatamente la cooperativa implementerà servizi finanziari, di ricerca e formazione a sostegno dell'economia sociale e solidale con particolare attenzione al bacino Mediterraneo.

Per il raggiungimento dei propri scopi la cooperativa potrà:

- creare e sviluppare strumenti finanziari etici e solidali, specifici per l'economia sociale e solidale;
- istituire fondi di Venture Philanthropy;
- assumere partecipazioni negli Istituti di credito etici e solidali europei, esistenti o in corso di creazione, o di ogni altra struttura, socia della cooperativa, che contribuisca allo sviluppo sostenibile e solidale;
- fornire consulenza ai propri membri e promuovere lo sviluppo degli organismi finanziari che si riconoscono ed aderiscono alla carta di FEBEA sostenendone lo sviluppo;
- assumere partecipazioni e concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma prevista dalla legge solo ed esclusivamente nei confronti dei soci nonché svolgere ogni altra attività necessaria per il perseguimento dello scopo sociale di cui all'art. 2.

La Società può effettuare operazioni di raccolta presso i soci, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge.

La Società intende svolgere una adeguata promozione culturale, informativa e formativa inerente all'attività in oggetto.

La Società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge e potrà stipulare con privati e banche convenzioni per l'assunzione e la concessione di crediti e finanziamenti ai soci, rilasciando le garanzie richieste, anche reali.

La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

La Società può aderire ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del c.c..

TITOLO II - I SOCI

Art. 4 - Presupposti e condizioni di ammissione

Il numero dei soci è illimitato. Si procede all'iscrizione nel libro soci, previo pagamento delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci le Società Cooperative, le imprese sociali e i loro consorzi, gli enti del Terzo Settore, società, enti, istituzioni o associazioni inseriti in reti territoriali di promozione dell'Economia Sociale, impegnati nella Cooperazione allo Sviluppo, promotori della cultura di Finanza Etica, solidale e cooperativa, e della tutela dell'ambiente promosse dalla Società;

Possono inoltre divenire soci Istituzioni finanziarie di sviluppo comunitarie

multilaterali.

Non possono essere soci cooperative, consorzi od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Coloro che intendono associarsi alla Società devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione o ragione sociale, sede ed oggetto sociali, data di costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) numero delle azioni che intendono sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto della Società ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) visura camerale ove possa evincersi nel caso di società cooperative l'iscrizione all'Albo delle Società cooperative;
- e) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della Società ritenga utile ed abbia richiesto.

Nel caso di aspiranti soci non soggetti al diritto italiano, la documentazione da presentare dovrà essere di natura e sostanza equivalente a quella di cui sopra.

Di ogni modifica apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione alla Società entro 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio e informa, nei termini previsti dalla normativa al momento vigente, l'aspirante socio delle determinazioni adottate.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere congruamente motivato, con deliberazione da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione l'importo delle azioni sottoscritte, oltre al sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci si impegnano a:

- a) osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- b) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da recesso o esclusione.

Art. 6 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal C. c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. In questa

ipotesi spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso e quest'ultimo sarà possibile solo se comunicato alla società con un preavviso di 3 (tre) anni fatta salva la possibilità di una diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la comunicazione, l'esame e l'eventuale rigetto della dichiarazione di recesso, si applica l'art. 2532 del C. c., così come per quanto riguarda gli effetti del medesimo.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 del presente statuto, per cui in caso di controversia tra la società e il socio circa la sussistenza dei presupposti del recesso non si farà luogo a opposizione innanzi il tribunale e la decisione sarà adottata in sede arbitrale.

Art. 7 - Esclusione del socio

Il socio potrà essere escluso nei casi indicati dalla legge (artt. 2286, 2288, 1° comma, 2531 e 2533 del c. c.), ovvero qualora si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legge e dal presente statuto (con particolare riguardo agli impegni previsti all'art. 4).

Potrà inoltre essere escluso il socio:

- che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali;
- che sia sottoposto ad una procedura concorsuale;
- che, senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, svolga direttamente o partecipi ad imprese che svolgono attività contrastanti con quelle della Società;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nei versamenti relativi alle azioni sottoscritte; in questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 60 (sessanta) giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Nei casi in cui l'esclusione non operi di diritto, la stessa sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento di esclusione con l'indicazione precisa e determinata degli addebiti contestati, deve contenere l'enunciazione delle ragioni che la giustificano e deve essere comunicato al domicilio del socio escluso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere all'arbitrato di cui all'art. 37 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione avrà effetto dall'annotazione nel libro soci da farsi a cura degli amministratori.

Art. 8 - Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate al socio mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Art. 9 - Liquidazione della quota sociale

La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, in misura comunque mai superiore all'importo effettivamente versato, e non comprende il rimborso dell'eventuale sopraprezzo versato.

Il pagamento dev'essere fatto entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dall'approvazione del bilancio.

Entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, il socio receduto o escluso ha

inoltre diritto al rimborso delle altre somme versate alla società a titolo di prestito.

TITOLO III - Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 10 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c. c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c. c. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c. c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 112/2017;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c. c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 11 - Soci sovventori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 15, lett. a) 2), del presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti

l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 c. c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c. c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci ordinari qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del c. c.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle Riserve divisibili di cui al successivo art. 19 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod.civ.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, non possono tuttavia essere attribuiti più di 5 (cinque) voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c. c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 c. c. i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c. c., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 s.s. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e un supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 4, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote ed emessi ai sensi dell'articolo 2346, ultimo comma, del c. c., non può essere superiore a due

punti rispetto al limite previsto per i dividendi dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 112/2017.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c. c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Art. 12 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi a partecipare alla Cooperativa i soci finanziatori di cui all'art. 2526 C. C..

Oltre a quanto previsto inderogabilmente dal C. c. ed a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa di cui al successivo art. 15, lett. a) 3), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine senza che il Consiglio si sia pronunciato, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci ordinari si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 C. C..

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C. C..

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441

C. C. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 C. C., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli Amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle Riserve divisibili di cui al successivo art. 19 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio finanziatore non possono tuttavia essere attribuiti più di 5 (cinque) voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un Amministratore e un Sindaco Effettivo e Supplente nonché di un Liquidatore in caso di scioglimento della Società. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di Amministratori o Sindaci purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al successivo art. 21. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci ordinari.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci ordinari, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 C. C..

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a Riserva divisibile in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci ordinari.

In caso di scioglimento della Società le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto a quelle dei soci ordinari per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale sia della quota parte di Riserve divisibili, ivi compresa la Riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C. C., ai soci finanziatori spetta il diritto di

recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla Legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt 2437-bis e seguenti C. C. per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di Riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la Riserva da sovrapprezzo.

I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla Legge ovvero dal presente Statuto i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria quando essi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Art. 13 - Titoli di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c. c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del c. c. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c. c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 112/2017;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c. c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo IV - Ristorni

Art. 14 - Ristorno

L'Assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci ordinari nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento che dovrà essere preventivamente approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, secondo i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo III.

Titolo V - Patrimonio sociale

Art. 15 - Composizione del patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), e derivanti:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dal fondo di riserva legale indivisibile;
- c) dal fondo di riserva statutaria indivisibile;
- d) da qualunque altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- e) dai fondi speciali previsti dalla legge e istituiti a copertura di particolari rischi;
- f) dal fondo di riserva divisibile per i soci finanziatori;
- g) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 4.

Art. 16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle azioni

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Società, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod.civ.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione dev'essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere all'arbitrato di cui al successivo art. 37.

La Società può acquistare o rimborsare azioni proprie secondo quanto previsto dall'articolo 2529 del C. c.. Il valore di acquisto o di rimborso non può in ogni caso essere superiore al valore nominale delle azioni.

Il numero complessivo delle azioni possedute da ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 17 - Riserve

Il Fondo Riserva Legale Indivisibile è costituito dalla destinazione di almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti dell'esercizio, o da quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere f) e g), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva divisibile di cui alla precedente lettera f) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci operatori

Titolo VI - Bilancio

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. Oltre a quanto disposto dall'art. 2428 del C. c., la Relazione del Consiglio di Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni circa l'attività della Società in ambito sociale nei confronti dei soci e dell'intera Comunità. Inoltre, la Relazione degli Amministratori deve dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione della Società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

La Cooperativa è tenuta a redigere anche il Bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e deve tenere conto, tra l'altro, della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni della Società in rapporto alla valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

Art. 19 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 112/2017:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi, nella misura prevista dalla normativa in materia e, in ogni caso, non inferiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti;
- d) in misura non superiore al 50% dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

1. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/1/1992, n. 59;

2. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite

in materia dalla normativa e dal presente statuto;

3. nella logica dell'economia civile e di comunione, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 15.

Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

Titolo VII - Organi sociali

Art. 20 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 21 - Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono tenersi anche fuori della sede sociale purché in Italia ovvero in Paese membro della Comunità Europea. E' ammesso lo svolgimento in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti svolti.

In questo caso l'Assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno quindici giorni prima della data stabilita, riportante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'assemblea è altresì possibile, negli stessi termini, anche mediante l'invio di fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio di esercizio con relativo conto economico e relazione degli amministratori;
2. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. n.. 112/2017;
3. nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero, i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale;
4. determina il compenso di amministratori e sindaci quando le cariche non siano gratuite;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dagli amministratori per il compimento di atti di gestione della società, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
7. delibera sulla nomina del soggetto incaricato del controllo contabile;
8. delibera sull'adesione ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art.

2545-septies del C. c.;

9. delibera eventualmente sulle domande degli aspiranti soci rigettate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 4;

10. determina eventualmente su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio, il soprapprezzo dovuto dai nuovi soci;

11. approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo articolo 34; L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate dagli amministratori nella relazione di accompagnamento al bilancio.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 29 in tema di attribuzioni del Consiglio di Amministrazione;

2. sullo scioglimento anticipato della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

3. sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo III del presente statuto;

4. sulle altre materie previste dalla legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti esercitabili.

La convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo articolo 34.

Art. 22 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

In prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze ivi compresi quelli attribuiti ai soci sovventori e/o finanziatori.

Art. 23 - Diritto di voto in assemblea

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci che risultano iscritti al libro dei soci almeno da novanta giorni. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, nei limiti di legge. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale di assemblea, devono essere conservate dalla Società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci; i soci non possono farsi rappresentare da amministratori, sindaci e dipendenti.

Art. 24 - Assemblea: deliberazioni e verbalizzazione

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dal Vicepresidente più anziano. Il segretario è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi; le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ovvero a mezzo fax o e-mail inviati al numero/account indicati nell'avviso di convocazione. Quest'ultimo deve inoltre contenere per esteso, in caso di voto per corrispondenza, il testo della deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri eletti dall'assemblea.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il consiglio e la loro durata in carica.

Il mandato non può avere durata superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c. c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c. c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

Salvo quanto previsto per i soci sovventori e finanziatori dai precedenti art. 11 e 12, l'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci, nel rispetto di quanto sopra specificato e di quanto previsto dall'art. 2542 C. C..

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili. Gli amministratori eletti nella loro qualità di mandatari, amministratori, sindaci, dipendenti o comunque rappresentanti delle persone giuridiche o enti soci decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del mandato o rapporto di rappresentanza nei confronti del socio che li ha designati, ed inoltre in caso di recesso o esclusione del socio mandante. In tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti, si procede alla loro sostituzione per cooptazione a norma di legge.

Art. 26 - Compenso degli Amministratori

L'assemblea stabilisce i compensi fissi e i gettoni di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2017.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 27 - Cariche dei Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice - Presidenti.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nelle materie consentite dalla legge, tutte o parte delle proprie attribuzioni al comitato esecutivo o ad un consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, anche a mezzo di messo o telegramma, fax e posta elettronica, all'indirizzo previamente comunicato da ciascun consigliere.

E' possibile che le sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgano in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti svolti. In questo caso il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni partecipa con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità dei voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. E' tuttavia necessaria la maggioranza dei due terzi i componenti del Consiglio per delegare proprie attribuzioni al Consigliere delegato e al Comitato Esecutivo, di cui al successivo articolo 31.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29 - Poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Con deliberazione verbalizzata da un notaio e successivamente depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del C. c., il consiglio di amministrazione potrà:

- istituire o sopprimere sedi secondarie;
- stabilire quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- approvare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Con apposita delibera potrà nominare uno o più direttori generali, istituire succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimerle. Questi poteri possono essere delegati in tutto o in parte al comitato esecutivo.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

Art. 30 - Firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente ed ai Vice-Presidenti in caso di sua assenza o impedimento, o in mancanza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può, con la maggioranza di cui al precedente articolo 21, delegare parte delle sue attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato sia non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) membri.

Il Consiglio, all'atto della nomina, determina le modalità di funzionamento del Comitato. Alle riunioni partecipa con voto consultivo il Direttore Generale se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del C. c..

Gli organi delegati devono elaborare e presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'adunanza fissata per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, un piano strategico per il successivo esercizio sociale, relativo alle attribuzioni delegate. Gli organi delegati devono inoltre riferire per iscritto al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con frequenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate o programmate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 32 - Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, e sempre rieleggibili al termine del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Ai Sindaci spetterà un compenso nella misura determinata dall'Assemblea.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali di cui all'art. 2397 del C. c., o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c. c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti

della riabilitazione

Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'assemblea dei soci può tuttavia deliberare in ogni caso, all'atto della nomina dei sindaci o in sede di approvazione del bilancio di esercizio, che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale, a condizione che tutti i componenti del collegio medesimo siano iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La relativa deliberazione dev'essere approvata con le maggioranze previste dall'art. 22.

Art. 33 - Poteri e doveri dei Sindaci

I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale sono quelli previsti dal C. c..

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. medesimo.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c. c. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del c. c..

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Nella relazione all'Assemblea di cui al secondo comma dell'art. 2429 C. C., il Collegio Sindacale riferisce specificatamente sui criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statuari.

Art. 34 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei partner strategici interessati alle attività

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori e dei partner strategici interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento

alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs. n. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Titolo VIII - Scioglimento e liquidazione

Art. 35 - Nomina dei liquidatori

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea che lo dichiara dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 36 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 112/2017;
- altri ETS costituiti ed operanti da almeno tre anni;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

Titolo IX

Art. 37 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un unico Arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.

La nomina dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Nel caso il soggetto designato alla nomina non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro dovrà decidere, con lodo non impugnabile, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Il lodo potrà tuttavia essere impugnato anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile, quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in tema di arbitrato.

Art. 38 - Normative applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente quelle contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e loro successive mm. ii..

Per quanto non previsto dal titolo VI del c. c. contenente la "disciplina delle società

cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni

Art. 39 - Responsabilità

La Società solleva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11, comma 6 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i procuratori dai danni diretti ed indiretti, dalle sanzioni economiche civili, amministrative e/o penali nonché da ogni onere relativo ad onorari, competenze e spese processuali collegate alla loro difesa, che possano derivare dall'esercizio delle rispettive funzioni, con l'esclusione di quanto riconducibile ad ipotesi di dolo o colpa grave.

In particolare, la Società si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e/o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e/o comunque coloro che agiscono nell'interesse della Società, potrebbero commettere, senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

F.to: Gaetano Giunta n.q.; Enrico Siracusano notaio; (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.